



**TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA
AMMINISTRATIVA DEL TRENINO – ALTO ADIGE
SEDE DI TRENTO**

INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 2020

RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA NELL'ANNO 2019

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

A nome della Sede di Trento del Tribunale regionale amministrativo del Trentino Alto Adige porgo il più sentito ringraziamento e il caloroso benvenuto a tutte le autorità civili, militari e religiose intervenute a questa cerimonia di apertura del nostro anno giudiziario 2020.

Questo ringraziamento e saluto si estende ovviamente anche al prof. Maurizio Leo, componente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa qui intervenuto in rappresentanza del nostro organo di autogoverno, e a tutti i presenti: in particolare al rappresentante dell'Associazione nazionale magistrati amministrativi, agli esponenti del mondo accademico, al colleghi di questa e delle altre magistrature, agli avvocati dello Stato, delle amministrazioni pubbliche e del libero foro e per essi ai Presidenti degli Ordini degli Avvocati di Trento e di Rovereto, ai rappresentanti delle realtà socio-economiche e dell'informazione, nonché all'Arma dei Carabinieri che con costante e apprezzato impegno assicura il servizio di vigilanza durante lo svolgimento delle nostre udienze.

Ma, anche se per la prima volta ho l'occasione di prendere la parola in quest'aula coincidendo questa cerimonia con il mio insediamento quale Presidente di questo

Tribunale amministrativo e dovendo quindi ancora assumere la necessaria confidenza con le incombenze del mio nuovo incarico, in questo prima occasione di pubblico incontro con tutti voi so di dover innanzitutto ringraziare in modo particolare a nome di questa Istituzione, e con il vostro generale consenso, due persone qui presenti per l'incomparabile apporto professionale che hanno dato ad essa nel corso di questi ultimi anni.

La prima è la Presidente Roberta Vigotti che ha presieduto questo Tribunale dal 2015 sino allo scorso dicembre, quando è stata collocata in quiescenza, e alla quale porgo un caloroso saluto di "bentornata tra noi".

Il suo percorso nella carriera della magistratura amministrativa, iniziato presso il Tribunale amministrativo regionale della Liguria, è proseguito presso il Consiglio di Stato, dove non ho avuto purtroppo l'occasione di sedere in collegio con lei ma di apprezzarne comunque sia le doti di elevatissima professionalità attraverso la lettura di alcune decisioni da lei estese e nelle quali mi sono imbattuto nella quotidiana ricerca di precedenti giurisprudenziali utili per la risoluzione delle cause affidatemi quale relatore, sia per il suo tratto signorile e cordiale nei rapporti tra i colleghi.

Devo anche confessare di averle invidiato l'approccio estremamente pratico nei confronti degli affari da lei trattati, tale da aggredire immediatamente e senza troppi preamboli le diverse questioni da definire mediante proposizioni sobrie ed esemplarmente chiare, prive di qualsivoglia ultronea ripetizione di concetti e di involuzioni logiche: pregio, questo, che non sempre perviene a costanti livelli di estrema eccellenza per tutti coloro che sono chiamati ad estendere sentenze e provvedimenti cautelari e che, al di là dell'ovvia chiarezza del dispositivo, devono ordinatamente costruire, volta per volta, esposizioni fattuali e ragionamenti ermeneutici che sovente risultano di estrema difficoltà e che richiedono pertanto non solo attenzione esegetica nei riguardi del materiale di causa e delle fonti normative rilevanti ai fini del decidere, ma anche chiarezza illustrativa e quanto il più possibile sintetica degli argomenti utilizzati per la decisione e tali da poter essere auspicabilmente di ausilio per la risoluzione di fattispecie similari.

E, se mi si consente la franchezza, una delle doti fondamentali è costituita dall'utilizzo di un lessico che coniuga chiarezza e precisione abbandonando il più possibile

fraseologie paludate e trasudanti di “burocratese”: non tutti – ahimè – ci riescono, ma Roberta riesce a farlo benissimo.

Queste doti di estrema linearità dello scrivere di Roberta, rivelatrici del suo approccio pragmatico nei confronti delle diverse necessità che devono essere affrontate e risolte nella propria attività professionale, si sono confermate al meglio allorquando è stata preposta alla presidenza di questo Tribunale, traducendosi in non comuni capacità organizzative.

Non sempre, infatti, il magistrato che sa scrivere sentenze belle e agevoli a leggersi e che è capace di gestire gli impegni che gli sono stati attribuiti senza incorrere in ritardi nel deposito dei provvedimenti che è chiamato ad estendere, sa anche adeguatamente programmare i tempi di definizione dell'intero contenzioso gravante sul Tribunale alla cui presidenza è preposto e ad organizzare il lavoro non soltanto di tutti gli altri suoi colleghi, ma anche dell'intera struttura amministrativa che supporta la funzione giudiziale.

Chi presiede un Tribunale amministrativo è infatti tenuto non solo a fissare in tempi convenienti la trattazione dei procedimenti pendenti e a ripartire equamente mediante sorteggio i carichi di lavoro tra i magistrati nominandoli relatori nelle diverse cause, ma anche a verificare il corretto adempimento delle incombenze di segreteria mediante l'utilizzo ottimale delle risorse umane e materiali di cui dispone, a confrontarsi con gli avvocati al fine di conciliare le loro esigenze con quelle organizzative dell'ufficio giudiziario, ad attivarsi per la funzionalità dell'Ufficio del processo, a garantire l'agevole accesso per gli aventi titolo alle procedure per l'ottenimento del gratuito patrocinio, ad assicurare un corretto rapporto con gli organi di informazione per quanto attiene alla comunicazione del contenuto delle decisioni di maggiore evidenza adottate dal Tribunale, a curare gli adempimenti derivanti dalle convenzioni per la formazione teorico – pratica dei giovani laureati in giurisprudenza, ad assicurare la partecipazione del Tribunale alle iniziative del Tavolo per la Legalità operante in questo territorio a beneficio delle giovani generazioni e, *last but not least*, ad implementare le occasioni di pubblica fruizione di questo splendido Palazzo Lodron, prestigiosa sede della quale l'amministrazione provinciale ci consente l'utilizzo mediante il proprio supporto economico.

Ebbene, Roberta Vigotti ha egregiamente saputo adempiere a tutte tali incombenze con un agire che ha coniugato al meglio determinazione, cortesia, franchezza, spirito di servizio e disponibilità verso il prossimo.

So che i colleghi, il personale tutto, i rappresentanti del Foro e delle Istituzioni hanno già avuto modo di esprimerle lo scorso dicembre i migliori auguri per la raggiunta quiescenza e non formali espressioni di gratitudine per tutto quanto di sé ha dedicato nei suoi anni di attiva presenza presso questa comunità al servizio della giustizia, lasciando a chi le succede un grande patrimonio in termini di dedizione personale e di risultati ottenuti che richiederà un gravoso impegno per conservarlo nella sua integrità.

Devo anche ricordare che Roberta Vigotti, a conferma delle sue doti professionali, è stata preposta dal nostro organo di autogoverno al delicato ma anche gravoso compito – da lei accettato con encomiabile spirito di servizio, nonostante il suo sopravvenuto pensionamento – di Presidente della Commissione giudicatrice dell'ultimo pubblico concorso che è stato bandito per la nomina a referendario presso i T.A.R.

Al mio personale augurio e ringraziamento anche per questo ulteriore incarico aggiungo soltanto l'ambizioso proposito di poter garantire, a mia volta, la continuità del suo operato.

La seconda persona alla quale devo formulare, a nome dell'Istituzione che rappresento, un particolare ringraziamento è il dott. Nicola Foradori, che ha egregiamente svolto l'incarico di Segretario Generale di questo Tribunale dal 2015 a tutt'oggi.

Purtroppo a questo particolare ringraziamento, che per il vero è stato tributato nei suoi confronti in tutte le relazioni annuali di chi mi ha preceduto, si aggiunge quest'anno con mio personale rammarico - che credo sarà condiviso non soltanto dai colleghi e dal personale tutto, ma anche dai rappresentanti del Foro e delle Istituzioni - anche un saluto, in quanto dal 1° marzo di quest'anno il dott. Foradori sarà destinato ad assumere presso l'amministrazione provinciale un alto e prestigioso incarico che senza dubbio premia la sua grande professionalità e il suo costante impegno personale.

Già a Roma, allorché mi fu comunicato il conferimento dell'incarico di Presidente di questo Tribunale, fui reso edotto dell'ottimo livello qualitativo del personale ivi in servizio, e del dott. Foradori in particolare.

Negli indispensabili contatti informali che ho avuto con il Tribunale prima della registrazione del mio decreto di nomina il dott. Foradori mi ha fornito un'immediata e preziosa collaborazione per la preparazione del mio insediamento, gestendo tutti gli incombenti organizzativi necessari al riguardo e provvedendo con la sollecitudine imposta dalla ravvicinata data di questa inaugurazione all'acquisizione dei dati statistici indispensabili per redigere la relazione che vi sto illustrando.

Se questo Tribunale ha costantemente dimostrato, con piena soddisfazione dell'utenza, un efficiente funzionamento dei propri servizi il maggior merito va certamente ascritto alle grandi capacità organizzative e gestionali del dott. Foradori.

Mi pare esemplificativa in tal senso la circostanza, sempre da me appresa a Roma e che mi è stata qui confermata anche dai colleghi, che la pur complessa fase di passaggio dal processo amministrativo cartaceo a quello telematico è stata qui affrontata e superata fruendo immediatamente dei benefici apportati dal nuovo sistema senza alcune iniziali disfunzionalità che purtroppo si sono verificate in altre sedi.

Certo, si può facilmente obiettare che la nostra è una struttura di ridotte dimensioni e con un carico di fascicoli altrettanto contenuto: ma gli inconvenienti del trapasso dal vecchio al nuovo sistema sono stati di natura prevalentemente procedurale nell'attivazione delle nuove modalità di gestione del materiale digitalizzato, e per tali evenienze gli ordini di grandezza delle strutture burocratiche coinvolte nei relativi adempimenti imposti dal sistema non sempre possono risultare rilevanti.

Ad ogni buon conto per il positivo risultato in tale delicato frangente è risultato determinante il coordinamento che il dott. Foradori è riuscito ad organizzare e a costantemente mantenere tra il personale provinciale assegnato al Tribunale e quello facente capo al NSIGA (Nuovo sistema informatico della giustizia amministrativa).

Anche la sostituzione del dott. Foradori non sarà quindi agevole, e chi sarà chiamato a succedergli dovrà a sua volta svolgere le proprie funzioni mantenendo l'elevato standard qualitativo raggiunto dalla nostra struttura organizzativa in questi ultimi anni.

Con grande senso di responsabilità verso questa Istituzione il dott. Foradori ha comunque assicurato il suo iniziale affiancamento a chi sarà chiamato a sostituirlo in modo da garantire mediante un periodo di transizione un avvicendamento ottimale nella direzione amministrativa di questo Tribunale.

Di tale disponibilità ringrazio sentitamente il dott. Foradori, nonché la Provincia autonoma di Trento che con altrettanta e quanto mai apprezzata sensibilità ha prestato il suo assenso al riguardo, e preciso che la nomina del nuovo Segretario Generale avverrà a breve a' sensi delle specifica disciplina prevista in proposito dall'art. 19 - ter, comma 2, secondo periodo, del d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige concernenti l'istituzione del Tribunale amministrativo regionale di Trento e della Sezione autonoma di Bolzano) come aggiunto dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. 19 maggio 2011, n. 92, e cioè sarà nominato dalla Giunta Provinciale previa intesa con il Presidente di questo Tribunale.

In questi miei ringraziamenti preliminari non posso ovviamente pretermettere i miei nuovi colleghi che compongono i collegi giudicanti: i Consiglieri Carlo Polidori, Antonia Tassinari e Cecilia Ambrosi.

In particolare devo qui ricordare che per un consistente lasso di tempo i Colleghi Polidori e Tassinari hanno formato unitamente alla Presidente Vigotti un unico collegio giudicante, stante il deficit di personale di magistratura solo parzialmente colmato negli ultimi tre mesi dello scorso anno con la nomina della collega Ambrosi, presente quindi per la prima volta a questa cerimonia come componente di questo Tribunale e alla quale rivolgo pertanto un caloroso augurio di proficuo lavoro.

Non posso sottacere che la disciplina contenuta nel predetto d.P.R. n. 426 del 1984 di per sé prevedrebbe l'assegnazione a questo Tribunale di sei magistrati, ossia del presidente e di tre consiglieri appartenenti ai ruoli della magistratura dei T.A.R. e del Consiglio di Stato, e di due altri magistrati designati dal Consiglio Provinciale e

nominati con decreto del Presidente della Repubblica previo parere del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.

Sono pertanto a tutt'oggi scoperti nell'organico due posti che dovrebbero essere ricoperti da consiglieri appartenenti al ruolo dei magistrati dei T.A.R. con qualifica di consigliere.

La notoria crisi numerica degli organici del personale della magistratura amministrativa e la conseguente necessità di provvedere prioritariamente all'assegnazione di magistrati in sedi dove le carenze di organici sono drammaticamente più elevate e - per converso - il numero delle cause pendenti è ben più consistente, ha fatto sì che lo Stato seguiti a non ottemperare all'obbligo pur da esso assunto di assicurare mediante l'assegnazione della quota di magistrati di propria spettanza il raggiungimento di una quota d'organico di soggetti esercenti una funzione giurisdizionale fissata da una norma dello Statuto di autonomia speciale, ossia da una fonte legislativa di immediato rango sub-costituzionale che è espressamente deputata a garantire a questa Provincia autonoma, mediante una congrua provvista di magistrati, un elevato standard qualitativo della giustizia amministrativa che è esercitata nel suo territorio.

Come hanno già ripetutamente fatto tutti coloro che mi hanno preceduto in questo incarico, mi farò senz'altro parte diligente per chiedere al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa l'adempimento di tale norma, rimarcando al riguardo la stessa sua particolare collocazione nella gerarchia delle fonti normative, che di per sé dovrebbe pertanto vincolare la stessa discrezionalità dell'organo di autogoverno nella formazione delle piante organiche non solo di diritto ma anche di fatto dei singoli T.A.R.

Devo tuttavia allo stesso tempo rilevare che, sebbene l'intero organico del personale della magistratura amministrativa è in fase di rideterminazione in aumento e anche se un provvedimento legislativo attualmente in itinere consentirà l'attivazione di due nuove Sezioni presso il T.A.R. per il Lazio e di una nuova Sezione presso il Consiglio di Stato con prevedibili ricadute favorevoli anche presso altri T.A.R., è ragionevolmente difficile che, stante l'attuale situazione statistica che mi accingo ad illustrare, il nostro organo di autogoverno provveda nel breve termine a colmare le attuali carenze di organico di questo Tribunale: le emergenze che richiedono l'assegnazione di un

maggior numero di magistrati sono infatti notoriamente localizzate altrove e il Consiglio di presidenza è tenuto a sovvenire a tali emergenze con assoluta priorità.

Credo peraltro che di tale mancata coincidenza dell'organico di fatto con quello di diritto della magistratura amministrativa assegnata alla Provincia autonoma di Trento, l'utente locale della giustizia amministrativa nemmeno se ne renda conto o che verosimilmente non se ne preoccupi più di tanto, posto che con le attuali risorse umane di cui dispone questo Tribunale riesce comunque ad assicurare la definizione delle cause ad esso proposte in tempi oltremodo contenuti e pertanto del tutto accettabili per la collettività.

Le statistiche qui allegate risultano del tutto eloquenti: in questo Tribunale praticamente non ci sono pendenze arretrate.

Tuttavia non posso allo stesso tempo astenermi dal rilevare che la particolarità dell'inderogabile disposizione contenuta nell'anzidetta disciplina di attuazione dello Statuto di autonomia che segnatamente attiene alla composizione dei collegi giudicanti (due magistrati con qualifica di consigliere appartenenti ai ruoli del personale di magistratura dei T.A.R. e del Consiglio di Stato e un magistrato designato dal Consiglio provinciale) implica quale conseguenza che per chi ora vi parla e per il collega Polidori vige di fatto un divieto di assentarsi da una qualsivoglia udienza per malattia, ferie e finanche per partecipare a eventi organizzati per la propria formazione professionale, dovendo in questi casi l'organo di autogoverno provvedere anche in tempi brevi a sostituzioni mediante invio in missione di magistrati provenienti da altri T.A.R. e che peraltro non è sempre agevole reperire, stanti i consistenti carichi di lavoro altrove esistenti e che devono essere comunque affrontati nei tempi previsti anche da parte di questi nostri volonterosi colleghi.

Come è del resto ben noto, i tempi tecnici per l'emissione e la registrazione del mio decreto di nomina hanno già in tal senso imposto, subito dopo il collocamento in quiescenza della Presidente Vigotti, la temporanea assegnazione a questo Tribunale con funzioni di Presidente dei collegi giudicanti per due udienze della collega Grazia Flaim, proveniente dal T.A.R. per la Sardegna ma nata a Cles e quindi vostra conterranea, che ringrazio a sua volta per questo suo encomiabile spirito di servizio.

Sono inoltre debitore di un particolare saluto e ringraziamento a tutto il personale amministrativo che presta servizio presso questo Tribunale.

Come è agevole constatare dall'allegata tabella 1 si tratta di 7 unità, compreso il Segretario Generale, di cui peraltro ben 4 a tempo parziale.

Il numero di tali indispensabili collaboratori dei magistrati si è progressivamente ridotto negli ultimi anni, e la conseguente esigenza di riprogrammare l'organizzazione delle mansioni lavorative loro assegnate nei termini di una loro necessitata rimodulazione quantitativa è stata soltanto in parte alleviata dall'incremento della digitalizzazione delle procedure.

Nondimeno ho potuto constatare, pur in questi pochi giorni della mia frequenza della struttura, che tutto il personale svolge i propri compiti con grande professionalità, responsabilità, cordialità e collaborazione nei confronti dell'utenza, nonché con assoluta dedizione al lavoro, confermando anche in questo contesto le notorie e generalizzate qualità etiche della gente trentina.

Un particolare ringraziamento devo peraltro formulare, su incarico dei miei colleghi e del Segretario Generale, alla dott.ssa Sara Buratti, preposta all'ufficio del processo e alla dott.sa Flavia Chistè, responsabile dell'ufficio ricevimento ricorsi, indispensabili punti di riferimento per tutti noi.

Ringrazio doverosamente anche la Provincia autonoma di Trento che a' sensi delle norme di attuazione dello Statuto di autonomia speciale cura la provvista del nostro personale amministrativo e provvede alle spese di esercizio della nostra struttura, esercitando in tal senso le funzioni ad essa delegate a' sensi dell'anzidetto art. 19-ter del d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426.

Ringrazio altresì per il loro apporto collaborativo – che spero si manterrà anche nel corso della mia presidenza – pure i patrocinanti di tutte le pubbliche amministrazioni e del libero Foro, assicurando loro ogni disponibilità di dialogo al fine di sovvenire, compatibilmente con le nostre possibilità, a tutte le loro necessità per adempiere nelle migliori condizioni al proprio mandato.

Ringrazio anche l'Università degli Studi di Trento e la Scuola di specializzazione per le professioni legali delle Università di Trento e Verona per la convenzione recentemente rinnovata dalla Presidente Vigotti e che contempla lo svolgimento presso questo Tribunale di periodi di formazione teorico pratica per i neo-laureati.

Assicuro in tal senso la continuità dell'impegno sin qui al riguardo garantito da questo Tribunale a beneficio di giovani meritevoli e capaci che intendono maturare esperienze che auspico possano essere utili per il loro futuro: sarà cura anche di questa Istituzione favorire le loro necessità in adempimento ad un dovere che risponde al principio solidaristico della nostra Costituzione e che ci impone di contribuire, nei limiti di quanto è a noi possibile e in un contesto socio - economico alquanto difficile per le nuove generazioni, alla costruzione del loro percorso verso il mondo del lavoro.

Con lo stesso spirito qui saluto e ringrazio anche il dott. Niccolò Pedelini, attualmente impegnato presso il nostro Tribunale con la supervisione della collega Antonia Tassinari in un periodo di formazione a' sensi dell'art. 73 del d.l. 21 giugno 2013 convertito in l. 9 agosto 2013, n. 98, sostitutivo della pratica forense.

In aggiunta al suo impegno di studio oggi egli si è offerto di svolgere nel corso di questa cerimonia un breve intervento teatrale dedicato alla giustizia.

Voglio a questo proposito ricordare che la giustizia amministrativa ha già organizzato presso proprie sedi rappresentazioni teatrali sullo stesso tema che hanno riscosso un discreto successo tra le varie categorie di "addetti ai lavori" del nostro plesso giurisdizionale.

Ricordo in tal senso che qualche anno fa una splendida rappresentazione è stata curata nell'altrettanto suggestivo scenario del T.A.R. per il Veneto dalla collega Solveig Cogliani, che ivi ha pure recitato; e ricordo altresì agli eventuali interessati che nel prossimo mese di giugno una volonterosa compagnia formata da personale amministrativo in servizio presso il Consiglio di Stato sarà impegnata a Roma in un'altra rappresentazione che sarà allestita nei prestigiosi saloni di Palazzo Spada.

Se questa nostra odierna iniziativa otterrà - come spero - il meritato successo, mi adopererò senz'altro per organizzarne altre nel quadro delle future iniziative di pubblica fruizione di Palazzo Lodron.

* * * * *

Quanto a me, spero nel corso di questi saluti, ringraziamenti e precisazioni preliminari, di aver potuto contenere la grande emozione da me provata in ragione del fatto che per la prima volta sono chiamato a scrivere e a presentare una relazione per la cerimonia di apertura di un anno giudiziario nel plesso giurisdizionale in cui esercito le mie funzioni, nonché per l'ulteriore circostanza che ciò avviene a Trento, sede da me richiesta e particolarmente prestigiosa, sia per lo speciale statuto che la prevede e la disciplina, sia perché è ospitata in questo Palazzo che rappresenta una delle più belle dimore d'Italia.

L'inaugurazione dell'anno giudiziario costituisce un momento di verifica dello stato della giustizia amministrativa con particolare riguardo al territorio di competenza: stato della giustizia che si sottopone all'attenzione di coloro che, per motivi istituzionali o professionali, hanno interesse ad esserne informati, ma anche alla riflessione dei cittadini ai quali dobbiamo dare il rendiconto dell'attività svolta, dei risultati conseguiti e dell'attuale stato delle diverse problematiche che siamo chiamati ad affrontare: e ciò, se non altro, perché i provvedimenti giurisdizionali che emettiamo sono intestati al nome del popolo italiano proprio in quanto anche la legittimazione del potere giudiziario promana da quella sovranità popolare che costituisce il primo postulato della nostra Costituzione.

Con parole estremamente puntuali già lo scorso anno in questa stessa aula la Presidente Vigotti ha affermato che i principi del diritto amministrativo si sono imposti, a riprova del loro valore direttamente attinente al parametro costituzionale e ai principi di diritto dell'Unione Europea, come cardini del corretto dispiegarsi del confronto sociale e intersoggettivo, anche al di fuori del rapporto con una pubblica amministrazione: i valori attinenti alla trasparenza, alla parità di trattamento, alla garanzia del contraddittorio si vanno infatti affermando sempre più come criteri di correttezza o, come correntemente ora si dice, di "*best practice*" anche nei rapporti di diritto privato, a prescindere dalla loro incardinazione in regole codificate e che

comunque trovano nel generale obbligo di buona fede etica di cui all'art. 1337 del codice civile la propria fonte; e, parallelamente, i valori fondanti sanciti dalla Costituzione (solidarietà, uguaglianza, istruzione, tutela della salute e dell'ambiente), costituiscono i postulati di fondo che orientano la funzione interpretativa propria del giudice.

A mia volta non posso che confermare l'estrema pregnanza di tali assunti, che comprovano innanzitutto questa natura - per così dire - "veicolare" assunta dal diritto amministrativo rispetto alle altre tradizionali discipline giuridiche proprio in forza della sua capacità di celere adeguamento alle esigenze dell'odierna società non soltanto in forza dei numerosi interventi del legislatore (ancorché non sempre esemplari per la loro chiarezza) ma anche e soprattutto per i consistenti contributi della giurisprudenza sia nazionale che comunitaria, oltreché di altrettanto numerosa e qualificata dottrina; ma comprovano allo stesso tempo, anche a distanza di ormai oltre settant'anni dalla loro scrittura, la perdurante attualità e forza espansiva dei valori solennemente enunciati dalla nostra Costituzione e l'irrinunciabile loro preminenza per l'ermeneutica giudiziaria all'interno di tutti i plessi giurisdizionali del nostro ordinamento.

Proprio per questo chi mi ha preceduto in queste funzioni ha anche potuto affermare che il valore simbolico di questa udienza straordinaria riporta pertanto il rito annuale alle fondamenta costituzionali della funzione giudiziaria che, in questa Provincia, attengono peraltro anche al valore dell'autonomia, della quale l'amministrazione ha saputo fin qui costantemente dare, in questi oltre settant'anni coevi alla stessa Carta costituzionale, una fruttuosa applicazione che ha determinato un'inegabile crescita della qualità della vita della popolazione trentina.

Le norme contenute nella nostra Costituzione traducono in precetti giuridici quei valori che si sono progressivamente formati e sedimentati nel tempo e che pertengono alla storia e alla complessiva cultura del popolo italiano.

Dopo il secondo conflitto mondiale, la nostra Costituzione ha, peraltro, anche ridefinito l'assetto dei pubblici poteri in senso pluralista, dove la Repubblica si ripartisce - per l'appunto - nello Stato, nelle Regioni e nelle autonomie locali.

In questo stesso contesto il medesimo legislatore costituzionale ha da subito voluto onorare un risalente debito con tutte le popolazioni dei diversi gruppi linguistici insediati nei territori annessi all'Italia nel 1919 con il Trattato di Saint Germain en Laye, attivando – per quanto qui di nostro interesse – lo statuto di autonomia speciale per la Regione autonoma del Trentino - Alto Adige e delle due parimenti autonome Province di Trento e di Bolzano.

Non è certamente questa la sede per ricostruire i fondamenti storici di queste autonomie speciali che pervengono al massimo grado possibile del nostro ordinamento, ossia l'ascrizione dello statuto d'autonomia al rango di fonte primaria costituzionale: ma credo sia utile ricordare che le esigenze della specialità dell'autonomia non solo della Provincia di Bolzano e di quella di Trento, ma anche di tutte le cosiddette "Nuove Province" già facenti parte dell'impero asburgico erano ben più risalenti nel tempo, trovavano diverse motivazioni, non esclusivamente di tutela linguistica per le popolazioni non italiane ma anche di complessiva natura socio - economica e furono sostenute con forza nei confronti degli ultimi governi liberali del primo dopoguerra dall'istriano Francesco Salata, Consigliere di Stato e Capo dell'apposito Ufficio Centrale costituito dopo il primo conflitto mondiale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e che fino all'involuzione autoritaria del 1925 riuscì a far prorogare per tutti tali territori e in vari ordinamenti di settore il regime transitorio di applicazione della precedente legislazione austriaca, per diversi aspetti più consona alle necessità degli amministrati anche con riguardo all'assetto degli enti locali, che tra l'altro garantiva un consistente livello di autonomia ad amministrazioni comunali importanti, quali Trento e Rovereto.

Devo aggiungere che il Salata trovò un prezioso sostegno in tal senso anche da parte del trentino Guido de Bonfioli Cavalcabò, già magistrato austriaco, amico e consulente di Alcide De Gasperi all'epoca del suo mandato parlamentare a Vienna e divenuto poi magistrato italiano del Consiglio di Stato assegnato alla Sezione VI, all'epoca transitoriamente istituita per la trattazione del contenzioso amministrativo pendente nelle medesime "Nuove Province" al momento dell'annessione all'Italia.

* * * * *

Venendo ora alla disamina in dettaglio dell'attività giurisdizionale svolta da questo Tribunale, essa – come di consueto – è illustrata nelle tabelle allegate alla presente relazione.

Da esse emerge la conferma di un elemento già rilevato negli scorsi anni, ossia che dopo un aumento dei ricorsi depositati, con il picco nel 2014 (505 ricorsi), si riscontra un costante calo del contenzioso, analogamente a quanto è avvenuto a livello nazionale, fino allo scorso 2017 (246 ricorsi).

Nel corso del 2018 sono stati depositati 276 ricorsi, ossia un leggero incremento (+ 30 ricorsi) del dato precedente.

Nel corso del 2019 sono stati viceversa complessivamente depositati 178 ricorsi, con un conseguente calo di ben 98 fascicoli processuali assunti in carico.

L'insieme di tali dati va peraltro necessariamente disaminato nel suo complesso, anche con specifico riguardo al riparto dei ricorsi presentati per le singole categorie di affari contenziosi: e ciò al fine di non trarne conclusioni fuorvianti.

Dall'esame della tabella 7 si ricava infatti che tale diminuzione coincide di fatto con quella riferita alla categoria dei ricorsi presentati per l'esecuzione del giudicato, posto che a tale riguardo sono stati depositati nel 2018 ben 116 ricorsi e nel corso del 2019 soltanto 19 ricorsi, con un saldo negativo di ben 97 fascicoli processuali non assunti in carico.

Va precisato che nella categoria "Esecuzione del giudicato" statisticamente si ascrivono non soltanto i ricorsi presentati per l'ottemperanza delle statuizioni emanate dal giudice amministrativo e rimaste inesequite ma, a' sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., proposti anche per l'ottemperanza "delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato"; e che a' sensi dell'art. 113, comma 2, del medesimo c.p.a. in tali casi "il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza".

In dipendenza di quest'ultima disposizione, il nostro Tribunale è quindi competente a decidere sui ricorsi relativi alle inottemperanze da parte di pubbliche amministrazioni rimaste soccombenti in giudizi civili definiti con sentenze passate in giudicato dagli uffici giudiziari rientranti nel distretto della Corte d'Appello di Trento, con l'ovvia esclusione di quelli afferenti alla Sezione staccata di Bolzano della stessa Corte.

Tuttavia va anche soggiunto che per effetto della l. 29 marzo 2001, n. 89, disciplinante, tra l'altro, l'istituto dell'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo (c.d. "legge Pinto") si è vieppiù incrementato in tutto il territorio nazionale il numero dei procedimenti disciplinati dall'art. 3 e ss. della stessa legge al fine di ottenere l'indennizzo ivi previsto.

In origine tale contenzioso doveva essere instaurato, a' sensi dell'art. 3, primo comma, di tale legge, presso la Corte d'Appello "del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata": e cioè, con riguardo a quanto disposto dalla tabella annessa all'art. 1 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, cui rinvia l'anzidetto art. 11 dello stesso codice, se il ritardo era ascritto ad un ufficio rientrante nel distretto della Corte d'Appello di Trento la competenza a provvedere sulla domanda di indennizzo era attribuita alla Corte d'Appello di Trieste, nel mentre per gli indennizzi dei ritardi verificatisi negli uffici giudiziari appartenenti al distretto della Corte d'Appello di Venezia la competenza era attribuita a quella di Trento.

È evidente, quindi, che il contenzioso determinato dalle mancate esecuzioni delle decisioni passate in giudicato ed emesse dalla Corte d'Appello di Trento ma, per quanto detto sopra, relative a ritardi verificatisi in uffici giudiziari aventi sede nel distretto di Venezia, generava a sua volta un progressivo e alquanto consistente incremento dei procedimenti di ottemperanza presso il nostro Tribunale.

Per effetto della novella introdotta dall'art. 1, comma 777, lett. g), della l. 28 dicembre 2015, n. 208, l'art. 3 anzidetto dispone ora, in via ben più lineare, che il ricorso va instaurato presso la Corte d'Appello "del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto".

Il venir meno dell'afflusso presso la Corte d'Appello di Trento di contenzioso derivante dai ritardi degli uffici giudiziari del distretto di Venezia ha pertanto determinato in via consequenziale anche per il nostro Tribunale il ben consistente calo dei depositi di procedimenti di ottemperanza ora rilevato - per l'appunto - nella statistica relativa ai ricorsi depositati nello scorso anno.

Mi sembra peraltro qui opportuno rimarcare che questo accorgimento usato con l'anzidetta novella per certo sovviene alle necessità per così dire "logistiche" di coloro che reclamano la corresponsione dell'indennizzo per il pregiudizio da loro subito per effetto del ritardo nella definizione dei procedimenti dei quali sono stati parte, posto che essi non devono più rivolgersi per il riconoscimento del proprio diritto ad un giudice di un altro distretto giudiziario, ma non risolve per certo sia il generale problema dell'inottemperanza delle statuizioni di condanna al pagamento, reso endemico dalla ciclica mancanza delle risorse in bilancio, sia – soprattutto - il vero e proprio problema di fondo, ancor di più endemico per tutto il nostro sistema giudiziario e che si identifica nei sempre più diffusi e intollerabili ritardi nella definizione dei processi, dai quali discende in ultima analisi anche il progressivo incremento su scala nazionale della presentazione dei ricorsi per ottemperanza innanzi al giudice amministrativo: problema, questo, che come ben si vede non tocca ora il nostro Tribunale e - credo - nemmeno più di tanto lo stesso distretto della Corte d'Appello di Trento, ma che è drammatico per quasi tutto il resto d'Italia.

In questo senso reputo fondamentale che l'attuale dibattito apertosi sul tema della necessità di diminuzione dei tempi dei processi perda al più presto la connotazione di mero scontro tra le diverse forze politiche e si iniziino quanto prima a considerare in concreto soluzioni tecnicamente idonee allo scopo e coerenti con la disciplina di principio sancita dall'art. 111 Cost., non essendo comunque più tollerabile per le parti private coinvolte l'attuale proliferazione dei procedimenti giudiziari che traspone ulteriormente da giudice ad altro giudice l'esito del pesante ritardo da loro già subito in occasione del primo giudizio in cui esse sono state coinvolte.

* * * * *

Tornando alla disamina delle statistiche che riguardano il nostro Tribunale, va rilevato sulla scorta della tabella n. 7, che i ricorsi proposti attengono prevalentemente alle

materie dell'edilizia e urbanistica (41 ricorsi contro i 42 presentati per la stessa materia nel 2018) e gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture (28 ricorsi contro i 23 presentati per la stessa materia nel 2018).

Si tratta per la maggior parte di contenziosi che rivestono non indifferenti profili di complessità e che, per quanto attiene alla materia degli appalti (*rectius*: procedure di affidamento di contratti di lavori, di servizi e di acquisizione di beni da parte delle pubbliche amministrazioni), propongono sovente problematiche interpretative, non sempre agevolmente risolvibili, di clausole sovente ambigue dei bandi di gara, nonché di combinati disposti di fonti normative comunitarie, statali e provinciali.

Ad ogni buon conto, la prevalente presenza di tale tipologia di contenzioso eloquentemente indica che in questa Provincia sta proseguendo la realizzazione di opere private e pubbliche, e che le pubbliche amministrazioni seguitano ad acquisire beni e servizi: il che fa ragionevolmente supporre che l'economia locale evidenzia indicatori comunque superiori alla media nazionale.

Per quanto attiene alle problematiche dei procedimenti di aggiudicazione dei contratti pubblici, credo che la giurisprudenza amministrativa – non solo in sede locale, ma anche e soprattutto nazionale – dovrà porsi in tempi abbastanza ravvicinati talune criticità che potrebbero prodursi all'interno del nostro ordinamento per effetto delle sempre più ricorrenti pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in tema di processo amministrativo avente ad oggetto l'aggiudicazione di contratti pubblici, segnatamente con riguardo alla dibattuta questione del rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale.

Anche di recente, infatti, con la sentenza del 5 settembre 2019 resa nella causa C-333/18 conseguente ad una remissione pregiudiziale disposta dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, la X^a Sezione della Corte di Giustizia UE ha confermato, ma con valenza ben più intensa rispetto al passato, il proprio assunto secondo cui è incompatibile con il diritto dell'Unione Europea la regola giurisprudenziale nazionale, in passato sostenuta dalla giurisprudenza amministrativa italiana sulla scorta delle sentenze dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4/2011 e n. 9/2014, che imponeva di disaminare in via preliminare il ricorso incidentale c.d. "escludente" e, se

quest'ultimo risultava fondato, di dichiarare il ricorso principale inammissibile, senza disaminarlo nel merito.

Secondo la tesi già sostenuta dal giudice dell'Unione Europea, sussiste infatti l'obbligo di disaminare entrambi i ricorsi, con la conseguenza che nel caso del loro simultaneo accoglimento la gara deve essere comunque annullata, determinando per l'amministrazione soccombente la necessità di riespletarla.

Nell'anzidetta, ultima pronuncia della medesima Corte tale principio viene ribadito nella sua obbligatorietà per il giudice nazionale, affermando che il numero dei partecipanti alla procedura che abbiano presentato ricorsi e la divergenza dei motivi dai medesimi dedotti non sono comunque rilevanti ai fini dell'obbligo di disaminare comunque anche il contenuto del ricorso principale: e ciò, dunque, obliterando di fatto i più che consolidati principi del nostro diritto nazionale in punto di domanda di parte (art. 112 c.p.c.), prova dell'interesse affermato (art. 2697 c.c.) e limiti soggettivi del giudicato che si forma soltanto tra le parti processuali e non può pertanto riguardare la posizione dei soggetti estranei alla lite (art. 2909 c.c.).

La criticità dell'impatto di tale statuizione nel nostro diritto interno, nell'ipotesi in cui vi siano stati più partecipanti alla gara utilmente collocati in graduatoria mi pare evidente, poiché in buona sostanza introduce nel contenzioso degli appalti pubblici una sorta di giurisdizione oggettiva sin qui del tutto estranea alla connotazione eminentemente soggettiva del nostro procedimento giurisdizionale amministrativo.

* * * * *

Dalla statistica del 2019 si conferma che il nostro Tribunale ha ancora una volta mantenuto un costante grado di efficienza nel rispondere alle richieste di giustizia.

A fronte del già rilevato numero di 178 ricorsi depositati, quelli definiti assommano parimenti a 178, senza dunque determinare giacenze arretrate, del resto insussistenti già negli scorsi anni.

Va rilevato che sono state emesse 16 sentenze in forma semplificata nelle ipotesi in cui è stato possibile definire il merito di causa già nella camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza di sospensione cautelare essendosi già completato il

contraddittorio tra le parti e risultando la questione sottoposta a giudizio non particolarmente complessa.

La complessiva entità del contenzioso pendente consente a questo Tribunale di impiegare tempi estremamente rapidi per la definizione dei procedimenti: qualora unitamente al ricorso sia già depositata l'istanza di fissazione di udienza, la sentenza è emessa in un arco di tempo di 186 giorni dal perfezionamento dell'incombente di deposito dell'atto introduttivo del giudizio, nel mentre per i ricorsi aventi ad oggetto procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici tale arco di tempo si riduce a 88 giorni.

Va anche precisato in tal senso che dei 178 provvedimenti di definizione del giudizio emessi nel corso dello scorso anno, 91 erano riferiti a ricorsi presentati nel medesimo anno e 87 agli anni precedenti.

Nonostante la celerità nella fissazione dei giudizi di merito, sono state presentate e complessivamente definite 44 domande cautelari, con un aumento di 7 domande rispetto all'anno precedente, di cui peraltro soltanto 11 accolte.

É stato utilizzato da taluni ricorrenti anche lo strumento del provvedimento cautelare presidenziale, prodromico alla pronuncia cautelare in sede collegiale: a tale riguardo sono stati emessi 16 decreti presidenziali, 6 di accoglimento dell'istanza cautelare provvisoria, 9 di reiezione e 1 che fissa esclusivamente la data della camera di consiglio per la trattazione in sede collegiale della domanda cautelare.

Va ancora denotato che dei 178 provvedimenti definitivi del giudizio emessi nello scorso anno, soltanto 27 hanno accolto completamente i ricorsi proposti, 2 li hanno accolti in parte, 50 li hanno respinti, 12 li hanno dichiarati inammissibili e 2 li hanno dichiarati irricevibili; 16 giudizi sono stati dichiarati improcedibili e 7 sono stati dichiarati estinti.

Nel corso dello scorso anno sono state appellate soltanto 6 sentenze innanzi al Consiglio di Stato, di cui 3 in materia elettorale, 2 in materia di industria e 1 in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Sempre nel corso dello scorso anno si è avuta notizia che, relativamente alle stesse cause già decise da questo Tribunale nel corso del 2019, il Consiglio di Stato ha accolto 3 appelli e ha dato atto della rinuncia di 1 appello.

Sono state – altresì – appellate innanzi al Consiglio di Stato 10 ordinanze cautelari, di cui complessivamente 7 in materia di pubblico impiego, 2 in materia di aggiudicazione di contratti pubblici e 1 in materia di urbanistica – edilizia: 3 appelli sono stati accolti, 4 sono stati respinti, 2 sono stati dichiarati improcedibili e 1 è stato rinunciato.

Da ultimo va segnalato che sono state presentate 4 istanze di gratuito patrocinio, che previa istruttoria sono state tutte accolte dalla Commissione di gratuito patrocinio presieduta dal Consigliere Tassinari.

* * * * *

Credo che quanto da me sinora descritto rappresenti l'immagine di una vera e propria *insula felix* all'interno di una giustizia amministrativa che, dai dati complessivi emergenti non solo dalla relazione annuale svolta all'inizio dell'anno giudiziario dal Presidente del Consiglio di Stato, ma anche dalle relazioni dei presidenti dei vari T.A.R., sta comunque tenacemente adoperandosi con successo per l'abbattimento dei carichi arretrati pendenti e per la velocizzazione nella fissazione e nella trattazione dei procedimenti.

Dai dati che ho sinora disponibili (quelli relativi al 2019 non sono ancora stati elaborati al momento in cui scrivo questa relazione) nell'intero plesso giurisdizionale T.A.R. – Consiglio di Stato erano stati depositati nel corso dell'anno 2018 complessivamente 60.627 ricorsi e nel medesimo anno erano stati peraltro definiti 79.175 ricorsi, con un conseguente saldo attivo di 18.547 ricorsi: sintomo ben evidente, questo, che l'Istituzione della giustizia amministrativa nel suo complesso si sta adoperando fattivamente per erodere l'arretrato che complessivamente giace nelle proprie segreterie.

Tale arretrato ammontava al 31 dicembre 2018 a 191.409 ricorsi: entità, questa, invero consistente, ma che risultava comunque inferiore di quasi 20.000 ricorsi rispetto al corrispondente dato dell'anno precedente (210.425 ricorsi).

Certamente resta ancora molto da fare ma è senz'altro sintomatico che l'importanza del problema è stata colta e affrontata anche con provvedimenti sino a poco tempo fa impensabili, quali la trasformazione avvenuta nei recenti anni di due Sezioni consultive del Consiglio di Stato, la terza e la seconda, da consultive a giurisdizionali.

Il prospettato aumento degli organici e l'istituzione di due nuove Sezioni presso il T.A.R. per il Lazio e di un'ulteriore Sezione giurisdizionale presso il Consiglio di Stato potranno poi senz'altro contribuire ad accorciare i tempi per una riduzione dell'arretrato in termini ben più accettabili.

Personalmente credo, peraltro, che la situazione potrebbe essere migliorata anche con una seria revisione dell'elenco delle controversie che l'attuale testo dell'art. 135 c.p.a., progressivamente implementatosi per effetto di numerose e francamente disorganiche novelle, devolve a tutt'oggi alla competenza funzionale inderogabile del T.A.R. per il Lazio.

Questa concezione centralistica del legislatore, purtroppo sino ad oggi costantemente e trasversalmente praticata da tutte le diverse maggioranze politiche che si sono avvicendate nel governo del nostro Paese, ha nel tempo attratto alla competenza del giudice romano controversie che in molti casi potrebbero essere convenientemente e più velocemente definite anche dai T.A.R. nel cui ambito territoriale dispiegano efficacia i provvedimenti impugnati.

Francamente ignoro se certe scelte che sono state in tal senso operate trovino le loro ragioni in una sorta di "*legittima suspicione*" nei riguardi dei giudici locali, oppure rispondano a timori di possibili giurisprudenze contrastanti che – in ogni caso – potrebbero essere comunque ricomposte rapidamente dal Consiglio di Stato nell'esercizio della sua istituzionale nomofilachia, trattandosi – tra l'altro – in gran parte anche di materie per le quali i tempi di definizione dei procedimenti sono abbreviati dallo stesso codice di rito.

Credo che tale stato di cose possa essere rivisto, anche ai fini di una più equa ripartizione di tale contenzioso accentrato tra tutti i magistrati amministrativi operanti sull'intero territorio nazionale e, per conseguenza, anche agli effetti della stessa

velocizzazione nella trattazione di tali cause che attualmente intasano il T.A.R. per il Lazio.

* * * * *

Da molte parti si è osservato che l'abbattimento dell'arretrato della giustizia amministrativa è stato determinato anche da un elemento concorrente, costituito dall'ormai costante contrazione del numero dei ricorsi presentati e la cui causa viene a sua volta viene riferita non già ad un complessivo miglioramento dell'azione amministrativa in termini di legittimità, bensì al consistente suo costo in termini di entità del contributo unificato da corrispondere, contemplato dal t.u. approvato con d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e successive modifiche: costo che scoraggerebbe pertanto la proposizione dei ricorsi sia da parte dei singoli privati, sia da parte delle imprese.

Devo ricordare in proposito che proprio questo Tribunale, con una propria ordinanza del 2014, aveva sollevato innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la questione della compatibilità della disciplina statutale italiana in tema di contributo unificato, segnatamente relativa all'entità prevista per la presentazione dei ricorsi in materia di aggiudicazione di contratti pubblici, rispetto alla direttiva (madre) 89/665/CEE del Consiglio e successive modifiche, anche con riferimento agli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e all'art. 47 della Carta dei diritti.

Invero tale questione pregiudiziale è stata definita dalla Corte di Giustizia con sentenza 6 ottobre 2015 resa sulla causa C-61/14 nel senso della compatibilità della normativa di diritto interno con quella comunitaria.

Credo peraltro che tale statuizione trovi la propria concreta motivazione sulla preminenza che è stata di fatto accordata degli interessi finanziari dello Stato membro rispetto a quella di un regime meno selettivo sotto il profilo del costo economico per l'accesso alla giustizia amministrativa: regime che, nell'auspicio dell'ordinanza di remissione, se reso meno oneroso poteva quindi accrescere pure sotto il profilo dell'accesso al contenzioso l'effettività della libera concorrenza tra gli imprenditori, ossia uno dei postulati fondanti del Trattato istitutivo dell'Unione.

Del resto, alcuni passaggi contenuti nelle conclusioni in quell'occasione rassegnate dall'Avvocato Generale presso la Corte Nilo Jääskinen furono illuminanti per intuire che la questione fu perlomeno dibattuta nella consapevolezza di un suo esito non scontato, e ciò non solo per l'iniziale ironia della sua arringa laddove ebbe a riferire una frase attribuita da talune fonti al giudice del XIX secolo Sir James Matthew: *"In Inghilterra la giustizia è aperta a tutti, come l'Hotel Ritz!"*.

L'Avvocato Generale affermò infatti che a suo avviso *"non ... (era) compatibile con la direttiva 89/665, interpretata alla luce dell'articolo 47 della Carta, la riscossione di più tributi giudiziari cumulativi in procedimenti giurisdizionali in cui un'impresa impugni la legittimità di un'unica procedura di aggiudicazione di un appalto ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 89/665, a meno che ciò possa essere giustificato ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta"*.

Nondimeno, allo stato dell'arte, compete al legislatore nazionale riconsiderare la questione.

* * * * *

Anche quest'anno, come da tradizione, questo Tribunale ha pubblicato sia in versione cartacea, sia in versione digitale, il massimario delle più importanti sentenze e ordinanze pubblicate nel corso dell'anno 2019.

Come precisato nella sua ormai tralatizia presentazione questa pubblicazione intende in questo modo fornire uno strumento per la conoscenza della giurisprudenza locale, che si confida possa essere di utilità per tutte le pubbliche amministrazioni operanti nel nostro territorio e per gli operatori di diritto in genere, e che è comunque disponibile anche per ogni altra persona interessata.

A mio sommo avviso la maggiore utilità riguarda le interpretazioni date alle fonti normative locali (leggi regionali, provinciali e relativi regolamenti, regolamenti comunali, norme tecniche degli strumenti urbanistici, ecc.) che ben raramente approdano anche alle riviste giuridiche a diffusione nazionale, sia cartacea che digitale.

La nostra pubblicazione è di agevole consultazione per l'utente ed è corredata sia da un indice cronologico dei provvedimenti, sia di un indice per tematiche trattate che consente una ricerca delle massime attraverso l'utilizzo di parole chiave.

Sempre come di consueto, ritengo sia pure utile allegare a questa relazione alcune di tali massime, scelte tra quelle più significative.

Inizio dalla **sentenza n. 140 dd. 29 ottobre 2019**, emessa in materia di aggiudicazione di contratti pubblici, secondo la quale secondo la quale il metodo di attribuzione dei punteggi cd. "on/off" (cioè con l'assegnazione del punteggio in maniera automatica sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto) può essere utilizzato nelle procedure per l'affidamento di servizi o di forniture quando non è necessario esprimere un valutazione di natura soggettiva da parte della commissione e può riguardare le caratteristiche tecniche che si prestano ad essere oggetto di un mera dichiarazione di possesso da parte di concorrenti, ma non quelle rispetto alle quali va valutata l'adeguatezza, per le quali è imprescindibile una valutazione di natura soggettiva da parte di una commissione tecnica. Peraltro, il bando di gara che preveda tale metodo ma non prescriva al ricorrente di allegare documentazione tecnica a corredo dell'offerta ma non preveda la nomina di una commissione tecnica, è illegittimo, per eccesso di potere, in quanto vanifica la valutazione dell'elemento qualitativo, non consente un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici dell'offerta e trasforma il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in quello del prezzo più basso.

Di indubbio interesse è anche la **sentenza n. 176 dd. 20 dicembre 2019** in materia di affidamento diretto della fornitura di un elicottero destinato al servizio di soccorso, con la quale è stato ribadito che l'articolo 63, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 50 del 2016 consente il ricorso alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando, quando: la fornitura può essere garantita unicamente da un determinato operatore economico, la concorrenza è assente per "motivi tecnici" (e non a causa di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto) e non esistono soluzioni alternative ragionevoli; detti presupposti giustificativi devono essere individuati in maniera rigorosa e interpretati in modo restrittivo e spetta alla stazione appaltante l'obbligo di dimostrare l'effettiva esistenza dei presupposti stessi. In conseguenza di

ciò è illegittimo l'affidamento diretto della fornitura di un elicottero nuovo, di identico modello rispetto a quello da sostituire, fondato su motivazioni dalle quali non emerga la sussistenza di "motivi tecnici" di natura oggettiva, cioè di motivi legati ad insuperabili difficoltà tecniche, non imputabili all'Amministrazione, tali da determinare l'infungibilità del modello prescelto e l'impossibilità di rivolgersi ad altri fornitori per l'assenza di concorrenza sul mercato (cioè, difficoltà tecniche causate dall'applicazione delle norme sulle misure di sicurezza in materia di operazioni di volo, gestione degli equipaggi, manutenzione dei velivoli). I motivi tecnici di natura soggettiva, invocati dall'Amministrazione, cioè legati all'attuale dotazione di mezzi dell'Amministrazione (cioè, la presenza nella flotta di elicotteri dello stesso modello e marca) e alla connessa attuale organizzazione del servizio di elisoccorso, non sono sufficienti a legittimare la deroga alla gara pubblica, in considerazione del fatto che è proprio l'utilizzo di un mezzo come quello oggetto della fornitura a determinare le limitazioni tecnico-operative nella gestione del personale e dei mezzi in dotazione. Né l'affidamento diretto può essere giustificato in tale evenienza con motivazioni di natura essenzialmente economica (maggiori costi organizzativi e di esercizio conseguenti all'acquisto di un modello diverso), senza un'attenta ed imparziale valutazione comparativa di tutte le possibili alternative ragionevoli, da un punto di vista tecnico ed economico, offerte dal mercato per la ricostruzione della flotta e la riorganizzazione del servizio.

Significativa risulta anche la **sentenza n. 49 dd. 14 marzo 2019** sulla questione della chiusura al traffico del Passo Sella. In essa è stata affermata la legittimità del procedimento seguito dalle Province autonome di Trento e di Bolzano che, in applicazione dell'articolo 19 delle Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche (d.P.R. n. 381 del 1974), hanno stipulato un accordo di programma in luogo della conferenza di servizi cd. "decisoria" (obbligatoria), in quanto la norma di attuazione individua due distinte amministrazioni che, in posizione paritetica, devono trovare un accordo sulle misure da adottare, senza che residui alcuno spazio applicativo per le regole delle "posizioni prevalenti" e della ponderazione comparativa degli interessi da parte di una "amministrazione precedente", tipiche —per l'appunto - del modello di conferenza di servizi cd. "decisoria"; e — posto ciò — è stato quindi statuito da questo Tribunale che

l'adeguatezza delle misure alternative, poste in essere a fronte del contingentamento orario del traffico veicolare imposto dalle due amministrazioni provinciali, va valutata tenendo conto che un limitato e temporaneo sacrificio degli interessi degli operatori del settore turistico e dei turisti risulta giustificato dalla prevalente esigenza di tutela rafforzata di un sito di notevole valenza dal punto di vista paesaggistico e naturalistico.

Con **sentenza n. 46 dd. 11 marzo 2019** è stato affermato che è legittimo il provvedimento di revoca e contestuale rigetto della nuova richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro avanzata dallo straniero, motivata dalla condotta posta in essere dal ricorrente, indagato per avere utilizzato un contratto di lavoro contraffatto, con l'intento fraudolento di ottenere il permesso di soggiorno: tale condotta è suscettibile di integrare la fattispecie, penalmente sanzionata, prevista dall'articolo 5, comma 8 bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998 e costituire indice di pericolosità sociale e una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

Con **sentenza n. 31 dd. 11 febbraio 2019** è stato affermato che il recesso anticipato dal contratto di lavoro autonomo professionale con il servizio sanitario provinciale giustificato da un'opportunità di lavoro più favorevole, da parte del medico che ha beneficiato delle risorse pubbliche messe a disposizione per il finanziamento della propria formazione specialistica, non configura una ragione sufficiente per escludere l'applicazione della prevista penale, in quanto la finalità della legge provinciale n. 4 del 1991 è quella di ottenere la prestazione (almeno per un periodo di due anni) di professionalità specialistiche carenti nell'ambito del servizio sanitario provinciale e per la formazione delle quali è stato speso denaro pubblico.

Secondo la **sentenza n. 60 dd. 5 aprile 2019** Il bonus volumetrico previsto dall'articolo 109, comma 2, della legge provinciale n. 15 del 2015 – che ha l'obiettivo di favorire la riqualificazione urbana ed edilizia di un immobile –, è cumulabile con quello previsto dalle norme tecniche d'attuazione di un PRG di un Comune, per favorire il miglioramento delle condizioni abitativi esistente, in quanto non si configura la coincidenza degli scopi che ne vieterebbe la cumulabilità, secondo quanto previsto dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

Con la **sentenza n. 137 dd. 29 ottobre 2019** è stato affermato che il requisito di ammissione al concorso straordinario, indetto ai sensi dell'articolo 23 della legge

provinciale n. 15 del 2018 – che prescrive la stabilizzazione del personale precario ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario) e consistente nell'aver svolto, nella qualifica professionale messa a concorso, almeno tre anni scolastici continuativi di servizio presso le istituzioni scolastiche e formative, alle dirette dipendenze della Provincia autonoma di Trento – deve essere interpretato nel senso di ricomprendere anche il servizio prestato dal dipendente assunto presso un istituto scolastico, ma successivamente messo a disposizione presso la struttura provinciale alla quale fanno capo le istituzioni scolastiche provinciali. La “messa disposizione” del dipendente non fa venire meno il rapporto di lavoro, le prerogative giuridiche e gli oneri economici ad esso inerenti e il dipendente continua a rimanere formalmente assegnato all'istituzione scolastica originaria, tanto più se, anche da un punto di vista sostanziale, il servizio svolto presenta caratteristiche analoghe alle mansioni che avrebbe svolto presso l'istituto scolastico di assegnazione.

Da ultimo segnalo che con **sentenza n. 141 dd. 31 ottobre 2019** è stato affermato che la pubblica amministrazione è tenuta, ai sensi dell'articolo 2033 cod. civ., al recupero del denaro pubblico indebitamente erogato ai propri dipendenti (con esclusione dell'indebito pensionistico), in quanto l'esborso di denaro senza titolo costituisce, al tempo stesso, un danno per la pubblica amministrazione e un vantaggio ingiustificato per il dipendente. L'affidamento o la buona fede del percettore non possono essere di ostacolo al recupero, potendo tutt'al più rilevare solo ai fini della definizione delle modalità di recupero, in modo cioè da non incidere in maniera eccessiva sulle esigenze di vita del dipendente e dei suoi eredi.

* * * * *

È proseguita nel 2019 l'attività del Tribunale sia nel seguire la formazione dei giovani laureati, sia nel valorizzare e promuovere la conoscenza delle bellezze storico-artistiche di Palazzo Lodron, sede del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento.

Sono state, in particolare, siglate due nuove convenzioni per lo svolgimento di un periodo di tirocinio formativo presso il Tribunale da parte di neo laureati in giurisprudenza.

La prima convenzione è stata sottoscritta con il candidato ammesso a effettuare presso questo Tribunale un periodo di formazione della durata di 18 mesi, a seguito di pubblicazione di apposito bando di selezione, ai sensi dell'articolo 73 del decreto legge n. 69 del 2013. Il periodo di formazione ha avuto inizio nel febbraio del 2019 e avrà termine nel giugno del 2020 ed è sostitutivo del periodo di pratica forense. L'attestazione dell'esito positivo del periodo formativo costituirà per l'interessato titolo di accesso o di preferenza per rilevanti concorsi pubblici.

La seconda convenzione è stata sottoscritta con l'Università degli studi di Trento con validità fino a fine 2022, ed è finalizzata a consentire lo svolgimento presso questo Tribunale di periodi di formazione teorico pratica a favore degli iscritti alla Scuola di specializzazione per le professioni legali delle Università di Trento e Verona. Sulla base della convenzione è stato attivato un tirocinio formativo che ha avuto luogo nei primi mesi del 2019 e un altro sarà attivato anche nel 2020.

Notevole rilevanza ha assunto anche la partecipazione del Tribunale al Tavolo della legalità, promosso dalla Provincia autonoma di Trento, su iniziativa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Come noto, il Tavolo della legalità riunisce i rappresentanti delle diverse istituzioni chiamate a vario titolo ad occuparsi dei temi della legalità, con l'obiettivo di organizzare interventi informativi e formativi per promuoverne la cultura tra gli studenti della provincia di Trento. Il Tribunale vi ha aderito con una propria proposta formativa che, nell'anno scolastico 2018-2019, ha coinvolto due istituti scolastici del Trentino, con la partecipazione di poco meno di cinquanta studenti: la Fondazione Edmund Mach – Istituto Agrario S. Michele all'Adige e l'Istituto tecnico professionale A. Tambosi di Trento. L'iniziativa è consistita in una serie di incontri, con docenti e alunni, tenutisi presso la sede del Tribunale, ciascuno suddiviso in tre parti: una prima parte, caratterizzata dalla presentazione del ruolo affidato dalla Costituzione al giudice amministrativo, nel quadro delle garanzie e della tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi dei cittadini nei rapporti con le pubbliche amministrazioni; una seconda parte, basata sulla partecipazione attiva degli studenti ad un'udienza simulata su un caso di interesse generale; infine, una terza parte è consistita in una visita guidata all'interno del Palazzo Lodron alla scoperta della bellezza delle sue sale e dei suoi affreschi. Queste iniziative hanno costituito anche l'occasione per attivare con le istituzioni scolastiche interessate percorsi di alternanza

scuola-lavoro, esperienza formativa che contribuisce a orientare le aspirazioni dei giovani e ad aprire il Tribunale al contesto delle scuole. Il positivo riscontro e l'interesse dimostrato dagli studenti e dai docenti referenti per la legalità sono stati di stimolo e soddisfazione, e il Tribunale ha riproposto un analogo progetto anche per l'anno scolastico in corso.

Preme anche ricordare l'organizzazione da parte del TRGA di Trento e con il patrocinio dell'Università degli studi di Trento, del convegno dedicato all'illustrazione del patrimonio culturale della città e della Provincia. Più precisamente, nelle giornate dell'11 e 12 ottobre 2019, presso la Sala delle Marangonerie, presso il Castello del Buonconsiglio, ha avuto luogo il convegno dal titolo *“Uso, conservazione e valorizzazione del bene culturale. In particolare, l'esperienza nella provincia di Trento”*, che è stato pensato e fortemente voluto dalla Presidente Roberta Vigotti, e che ha previsto la partecipazione di illustri nomi delle istituzioni (Daria de Pretis, Giudice della Corte costituzionale, Giuseppe Severini Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, Anna Maria Rita Lentini Presidente della Sezione di controllo della Corte dei conti di Trento, Dario Bellisario, Avvocato Distrettuale dell'Avvocatura dello Stato di Trento nonché Carlo Polidori Consigliere del TRGA di Trento), del mondo accademico (Fulvio Cortese, Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento e Anna Simonati, Professoressa di Diritto amministrativo presso la medesima Università) ed esperti in tema di patrimonio culturale (Laura Dal Prà, Direttore del Museo Castello del Buonconsiglio di Trento e, lo ricordiamo con particolare piacere, l'architetto Michelangelo Lupo con il suo pregevole intervento sugli immobili cinquecenteschi presenti a Trento).

Alla valorizzazione di Palazzo Lodron ha contribuito lo svolgimento di un ciclo di rappresentazioni storiche dal titolo *“Palazzo Lodron. Una storia di ieri e oggi. (Studio per un teatro itinerante fra le mura di Palazzo Lodron a Trento e fra le leggi che esso contiene)”*, che ha preso spunto dalle vicende della famiglia dei nobili Lodron e, nell'ambito delle quali, si sono alternati momenti di recitazione e visite alle stanze del palazzo, illustrazioni degli affreschi e riflessioni sugli importanti temi della giustizia. Questa iniziativa è stata curata dal Club Armonia, con la regia artistica di Renzo Fracalossi e il sostegno organizzativo del FAI (Fondo Ambiente Italiano) e ha riscosso notevole interesse e positivo apprezzamento da parte dei partecipanti.

Sempre con riferimento alla valorizzazione di Palazzo Lodron, l'apertura al pubblico è stata garantita ad associazioni culturali e a turisti e studiosi interessati che ne hanno fatto richiesta, con la possibilità di prenotare anche visite guidate, per le quali si ringrazia la diponibilità e la passione del dott. Giovanni TANEL, già Segretario Generale di questo Tribunale.

Va da ultimo evidenziato che nel corso degli ultimi anni Palazzo Lodron è stato oggetto di importanti interventi di restauro che hanno interessato gli ambienti nobili, quali il salone principale, oggi sala delle udienze, con i lacunari del soffitto ligneo e il ritrovamento degli inediti affreschi disposti lungo le pareti, i dipinti murali della Sala delle Marine. Il completamento del restauro è proseguito anche durante il 2019 nei confronti di uno dei tre importanti ambienti prospicienti via Calepina, battezzato di "*Marte e Venere*" dove i meravigliosi soffitti contenuti in lacunari dipinti, sono accompagnati da affreschi collocati nella fascia sommitale delle pareti, con ritratti e scene di grande interesse in cui si narrano le vicende dei membri della nobile famiglia. L'intervento proseguirà anche quest'anno con la sala denominata "*Nettuno e Galatea*" per concludere un complessivo restauro in cui sia la proprietà che la Soprintendenza di Trento hanno profuso importanti e programmati investimenti, riconosciuti di grande impatto e soddisfazione, come dimostrano le innumerevoli richieste di visita al complesso.

* * * * *

Con questa relazione il Tribunale amministrativo di Trento rende pertanto conto del proprio operato nell'anno 2019, significando che del compito che gli è assegnato intende tutta l'importanza e manifestando l'impegno di continuare a svolgerlo con la massima cura.

Il Presidente
- Fulvio Rocco -

ALLEGATO

TABELLE DI ANALISI DELL'ATTIVITÀ DEL TRGA DI TRENTO NELL'ANNO 2019 DATI STATISTICI

(periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2019)

INDICE

Grafici illustrativi dell'attività del TRGA di Trento

Tabella 1 – Magistrati e personale amministrativo

Tabella 2 – Situazione ricorsi pendenti

Tabella 3 – Udienze effettuate

Tabella 4 – Attività processuale

Tabella 5 – Attività giurisdizionale

Tabella 6 – Rapporto ricorsi depositati e ricorsi definiti

Tabella 7 – Classificazione per materia dei ricorsi

Tabella 8 – Ordinanze cautelari (sospensive)

Tabella 9 – Decreti cautelari presidenziali

Tabella 10 – Ordinanze e decreti collegiali

Tabella 11 – Sentenze, decreti decisori e sentenze brevi

Tabella 12 – Esito sentenze, decreti decisori e sentenze brevi

Tabella 13 – Appelli depositati al Consiglio di Stato

Tabella 14 – Materie degli appelli avverso ordinanze cautelari



Tabella 15 – Materie degli appelli avverso sentenze

Tabella 16 – Esiti appelli avverso ordinanze cautelari

Tabella 17 – Esiti appelli avverso sentenze

Tabella 18 – Patrocinio a spese dello stato

GRAFICI ILLUSTRATIVI DELL'ATTIVITÀ DEL TRGA DI TRENTO



TAB. N. 1 - MAGISTRATI E PERSONALE AMMINISTRATIVO

	Anno 2019	Anno 2018	Anno 2017
Magistrati	3 per 9 mesi 4 per 3 mesi	4 per 12 mesi	4 per 12 mesi

Personale amministrativo		Anno 2019 (in servizio al 31 dicembre)		Anno 2018 (in servizio al 31 dicembre)		Anno 2017 (in servizio al 31 dicembre)	
Segretario generale (dirigente)		1		1		1	
Categoria	Figura professionale		di cui part time		di cui part time		di cui part time
D Base	Funzionario amm.vo/contabile	2	2	2	1	2	1
C Base	Assistente amm.vo/contabile	3	2	3	2	3	2
B Evoluto	Coadiutore amm.vo	1		1		3	
Totale		7	4	7	3	9	3

TAB. N. 2 - SITUAZIONE RICORSI

	<i>al 31.12.2019</i>	<i>al 31.12.2018</i>	<i>al 31.12.2017</i>
Ricorsi depositati senza domanda di fissazione d'udienza	28	40	32
Ricorsi pendenti fissati per udienza dell'anno successivo	53	53	44
Ricorsi decisi in attesa di pubblicazione sentenze	0	1	11
Ricorsi pendenti in attesa del decorso del termine per la costituzione delle parti	19	4	21
Ricorsi pendenti da fissare	8	13	0
Totale ricorsi da decidere	108	111	108

Fonte: i dati sono tratti dal Sistema informativo della Giustizia amministrativa (SIGA), come definito dall'art. 1, comma 1, lett. d) del D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40.

TAB. N. 3 - UDIENZE EFFETTUATE

	Anno 2019	Anno 2018	Anno 2017
Camere di Consiglio	21	21	21
Udienze Pubbliche	20	20	20

TAB. N. 4 - ATTIVITÀ PROCESSUALE

	Anno 2019	Anno 2018	Anno 2017
Ricorsi depositati	178	276	246
Atti depositati (esclusi i ricorsi)	2.051	2.300	2.501

Fonte: i dati sono tratti dal Sistema informativo della Giustizia amministrativa (SIGA), come definito dall'art. 1, comma 1, lett. d) del D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40.

TAB. N. 5 - ATTIVITA' GIURISDIZIONALE

	Anno 2019	Anno 2018	Anno 2017
Sentenze	148	262	301
Sentenze in forma semplificata	16	7	12
Dispositivi di sentenza	0	3	2
Ordinanze cautelari	44	37	56
Decreti cautelari	15	18	25
Decreti decisori	14	7	8
Ordinanze collegiali	10	16	19
Ordinanze presidenziali	0	0	2
Decreti presidenziali	8	9	13
Decreti ingiuntivi	0	2	0
Decreti collegiali	3	0	0

Fonte: i dati sono tratti dal Sistema informativo della Giustizia amministrativa (SIGA), come definito dall'art. 1, comma 1, lett. d) del D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40.

TAB. N. 6 - RICORSI DEPOSITATI E RICORSI DEFINITI

	Anno 2019	Anno 2018	Anno 2017
Ricorsi depositati	178	276	246
Ricorsi definiti*	178	276	325

Fonte: i dati sono tratti dal Sistema informativo della Giustizia amministrativa (SIGA), come definito dall'art. 1, comma 1, lett. d) del D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40.

*con sentenza, sentenza breve, decreto decisorio.

TAB. N. 7 - RICORSI DEPOSITATI CLASSIFICATI PER MATERIA

	Anno 2019		Anno 2018		Anno 2017	
		%		%		%
Edilizia ed urbanistica	41	23	42	15,2	43	17,5
Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture	28	15,8	23	8,4	36	14,6
Esecuzione del giudicato	19	10,6	116	42	79	32,1
Pubblico impiego*	15	8,4	21	7,6	16	6,5
Stranieri	14	7,8	16	5,8	16	6,5
Autorizzazioni e concessioni	11	6	3	1	6	2,4
Sicurezza pubblica	9	5	10	3,6	11	4,5
Agricoltura e foreste	8	4,5	5	1,8	1	0,4
Commercio e artigianato	5	2,8	3	1	1	0,4
Inquinamento	5	2,8	0	0	0	0
Istruzione	3	1,7	3	1	5	2
Comune e Provincia	2	1,2	5	1,8	5	2

	Anno 2019		Anno 2018		Anno 2017	
		%		%		%
Espropriazioni per pubblica utilità	2	1,2	4	1,4	5	2
Servizio Sanitario Nazionale	2	1,2	4	1,4	0	0
Caccia e Pesca	2	1,2	3	1	7	2,8
Farmacia	2	1,2	0	0	0	0
Servizi pubblici	2	1,2	2	0,7	0	0
Università degli Studi	2	1,2	0	0	0	0
Ambiente	2	1,2	1	0,3	2	0,8
Accesso ai documenti	1	0,5	3	1	0	0
Demanio statale, regionale	1	0,5	2	0,7	0	0
Regione	1	0,5	0	0	0	0
Cinematografia, teatro, sport, turismo	1	0,5	1	0,3	0	0
<i>Totale</i>	178	100				

Fonte: i dati sono tratti dal Sistema informativo della Giustizia amministrativa (SIGA), come definito dall'art. 1, comma 1, lett. d) del D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40.

*compresi Forze armate – Polizia di Stato – Carabinieri.

TAB. N. 8 - ORDINANZE CAUTELARI

	Anno 2019	Anno 2018	Anno 2017
Ordinanze cautelari	44	37	56
Sospensiva accolta	11	10	12
Sospensiva respinta	33	25	32
Rinuncia istanza cautelare	0	1	9
Fissa udienza pubblica	0	1	
Esiti multipli*	0	0	3

Fonte: i dati sono tratti dal Sistema informativo della Giustizia amministrativa (SIGA), come definito dall'art. 1, comma 1, lett. d) del D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40.

*ad es. "in parte accoglie e in parte respinge"

TAB. N. 9 - DECRETI CAUTELARI PRESIDENZIALI

	Anno 2019	Anno 2018	Anno 2017
Decreti cautelari monocratici	16	18	25
Accolto	6	7	8
Respinto	9	11	15
Fissa camera di consiglio	1	0	0

TAB. N. 10 - ESITI ORDINANZE COLLEGIALI

	Anno 2019	Anno 2018	Anno 2017
Istruttoria	5	8	8
Rinuncia	0	1	6
Regolamento di competenza	1	1	1
Sospensione giudizio	1	2	1
Correzione errore materiale	0	2	1
Respinto	0	0	1
Dispone rinnovo notifica ricorso	2	2	0
Esiti multipli	1		
Totale	10	16	20

Fonte: i dati sono tratti dal Sistema informativo della Giustizia amministrativa (SIGA), come definito dall'art. 1, comma 1, lett. d) del D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40.

TAB. N. 11 SENTENZE, DEC. DECISORI E SENTENZE BREVI

	Nr. Provvedimenti	% sul Totale
Riferiti a ricorsi depositati nel 2019	91	51,1
Riferiti a ricorsi depositati negli anni precedenti	87	48,9
Totale	178	100

Fonte: i dati sono tratti dal Sistema informativo della Giustizia amministrativa (SIGA), come definito dall'art. 1, comma 1, lett. d) del D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40.

TAB. N. 12 - ESITO SENTENZE, DEC. DECISORI E SENT. BREVI

	Anno 2019	%	Anno 2018	Anno 2017
Accolto	27	15,2	38	35
Accolto in parte	2	1,2	3	2
Respinto	50	28	64	79
Cessata materia del contendere	21	11,8	65	107
Difetto di giurisdizione	0	0	3	4
Estinto	7	3,9	25	11
Improcedibile	16	8,9	12	20
Inammissibile	12	6,8	14	8
Irricevibile	2	1,2	5	3
Perenzione	14	7,8	5	8
Esiti multipli	27	15,4	42	44
Totale	178	100	276	321

Fonte: i dati sono tratti dal Sistema informativo della Giustizia amministrativa (SIGA), come definito dall'art. 1, comma 1, lett. d) del D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40.

**TAB. N. 13 - APPELLI DEPOSITATI AL CONSIGLIO DI STATO
AVVERSO PROVVEDIMENTI 2019**

	Anno 2019	Anno 2018	Anno 2017
Appelli avverso ordinanze cautelari	10	5	2
Appelli avverso provvedimenti definitivi	6	37	38

Fonte: i dati sono tratti dal Sistema informativo della Giustizia amministrativa (SIGA), come definito dall'art. 1, comma 1, lett. d) del D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40.

**TAB. N. 14 - MATERIE DEGLI APPELLI AVVERSO ORDINANZE
CAUTELARI 2019**

	Anno 2019
Pubblico impiego	5
Appalti	2
Carabinieri	2
Edilizia	1
Totale	10

Fonte: i dati sono tratti dal Sistema informativo della Giustizia amministrativa (SIGA), come definito dall'art. 1, comma 1, lett. d) del D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40.

**TAB. N. 15 - MATERIE DEGLI APPELLI AVVERSO SENTENZE
PUBBLICATE NELL'ANNO 2019**

	Anno 2019
Elezioni	3
Industria	2
Espropri per pubblica utilità	1
Totale	6

Fonte: i dati sono tratti dal Sistema informativo della Giustizia amministrativa (SIGA), come definito dall'art. 1, comma 1, lett. d) del D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40.

TAB. N. 16 - ESITI APPELLI AVVERSO ORDINANZE CAUTELARI

	Anno 2019	Anno 2018	Anno 2017
Accolto	3	2	0
Respinto	4	1	0
Prende atto della rinuncia	1	1	2
Improcedibile	2	1	0
Totale	10	5	2

Fonte: i dati sono tratti dal Sistema informativo della Giustizia amministrativa (SIGA), come definito dall'art. 1, comma 1, lett. d) del D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40.

**TAB. N. 17 - ESITI APPELLI AVVERSO SENTENZE PUBBLICATE
NELL'ANNO 2019**

	Anno 2019	Anno 2018	Anno 2017
Accolto	3	7	4
Respinto	0	8	11
Rinuncia	2	3	0
Altri esiti	1	19	23
Totale	6	37	38

Fonte: i dati sono tratti dal Sistema informativo della Giustizia amministrativa (SIGA), come definito dall'art. 1, comma 1, lett. d) del D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40.

TAB. N. 18 – PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

	Anno 2019	Anno 2018	Anno 2017
Istanze presentate	4	11	6
Istanze accolte	4	5	4
Istanze non decise al 31.12.2019	0	2	0

Fonte: i dati sono tratti dal Sistema informativo della Giustizia amministrativa (SIGA), come definito dall'art. 1, comma 1, lett. d) del D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40.